



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 6 dicembre 2007
(OR. en)**

15556/07

**STAT 36
FIN 568**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che adegua a decorrere dal 1°
luglio 2007 le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e altri agenti delle
Comunità europee nonché i coefficienti correttivi applicati a dette
retribuzioni e pensioni

REGOLAMENTO (CE, EURATOM) N. .../2007 DEL CONSIGLIO

del

**che adegua a decorrere dal 1° luglio 2007
le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e altri agenti
delle Comunità europee nonché
i coefficienti correttori applicati a dette retribuzioni e pensioni**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, in particolare l'articolo 13,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68¹, in particolare gli articoli 63, 64, 65, 82 e gli allegati VII, XI e XIII di detto statuto, nonché l'articolo 20, primo comma, l'articolo 64 e l'articolo 92 di detto regime, visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

vista la proposta della Commissione,

¹ GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 1895/2006 (GU L 397 del 30.12.2006 pag. 6).

considerando che al fine di garantire che il potere d'acquisto dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee evolva in parallelo a quello dei funzionari nazionali degli Stati membri, è opportuno procedere ad un adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità a titolo dell'esame annuale 2007,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Con effetto dal 1° luglio 2007, la data "1° luglio 2006" di cui all'articolo 63, secondo comma dello statuto è sostituita dalla data "1° luglio 2007".

Articolo 2

Con effetto dal 1° luglio 2007, all'articolo 66 dello statuto, la tabella degli stipendi base mensili applicabile per il calcolo delle retribuzioni e delle pensioni è sostituita dalla tabella seguente:

1/07/2007	SCATTI				
GRADI	1	2	3	4	5
16	15.761,93	16.424,26	17.114,43		
15	13.930,91	14.516,30	15.126,30	15.547,14	15.761,93
14	12.312,60	12.829,99	13.369,12	13.741,07	13.930,91
13	10.882,28	11.339,57	11.816,07	12.144,81	12.312,60
12	9.618,12	10.022,29	10.443,43	10.733,99	10.882,28
11	8.500,81	8.858,03	9.230,25	9.487,05	9.618,12
10	7.513,30	7.829,02	8.158,00	8.384,97	8.500,81
9	6.640,50	6.919,54	7.210,31	7.410,91	7.513,30
8	5.869,09	6.115,72	6.372,71	6.550,01	6.640,50
7	5.187,30	5.405,28	5.632,41	5.789,12	5.869,09
6	4.584,71	4.777,36	4.978,11	5.116,61	5.187,30
5	4.052,11	4.222,39	4.399,82	4.522,23	4.584,71
4	3.581,39	3.731,89	3.888,71	3.996,90	4.052,11
3	3.165,35	3.298,37	3.436,97	3.532,59	3.581,39
2	2.797,64	2.915,20	3.037,71	3.122,22	3.165,35
1	2.472,65	2.576,55	2.684,82	2.759,52	2.797,64

Articolo 3

Con effetto dal 1° luglio 2007, i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti in virtù dell'articolo 64 dello statuto sono stabiliti come indicato nella seconda colonna della tabella in appresso.

Con effetto dal 1° gennaio 2008, i coefficienti correttori applicabili ai trasferimenti dei funzionari e degli altri agenti in virtù dell'articolo 17, paragrafo 3 dell'allegato VII dello statuto sono stabiliti come indicato nella terza colonna della tabella in appresso.

Con effetto dal 1° luglio 2007, i coefficienti correttori applicabili alle pensioni in virtù dell'articolo 20, paragrafo 2 dell'allegato XIII dello statuto sono stabiliti come indicato nella quarta colonna della tabella in appresso.

Con effetto dal 1° maggio 2008, i coefficienti correttori applicabili alle pensioni in virtù dell'articolo 20, paragrafo 2 dell'allegato XIII dello statuto sono stabiliti come indicato nella quarta colonna della tabella in appresso.

Paese / Sede	Remunerazione	Trasferimento	Pensione	Pensione
	1.7.2007	1.1.2008	1.7.2007	1.5.2008
Bulgaria	65,8	58,0	100,0	100,0
Rep. Ceca	81,2	74,7	100,0	100,0
Danimarca	139,4	135,3	136,1	135,3
Germania	99,3	99,7	100,0	100,0
Bonn	98,3			
Karlsruhe	96,9			
München	106,6			
Estonia	79,6	77,7	100,0	100,0
Grecia	95,3	93,3	100,0	100,0
Spagna	100,4	96,4	100,0	100,0
Francia	117,4	107,3	109,3	107,3
Irlanda	121,8	118,0	118,8	118,0
Italia	110,6	107,1	107,8	107,1
Varese	98,6			
Cipro	89,9	92,0	100,0	100,0
Lettonia	79,3	75,2	100,0	100,0
Lituania	71,3	67,8	100,0	100,0
Ungheria	89,8	77,7	100,0	100,0
Malta	84,8	87,0	100,0	100,0
Paesi Bassi	111,5	103,0	104,7	103,0
Austria	107,8	107,2	107,3	107,2
Polonia	80,7	73,0	100,0	100,0
Portogallo	92,2	90,6	100,0	100,0
Romania	76,3	70,5	100,0	100,0
Slovenia	88,3	84,1	100,0	100,0
Slovacchia	81,3	74,8	100,0	100,0
Finlandia	117,8	114,6	115,2	114,6
Svezia	117,0	113,7	114,4	113,7
Regno Unito	143,1	119,8	124,5	119,8
Culham	115,9			

Articolo 4

Con effetto dal 1° luglio 2007, l'importo dell'indennità per congedo parentale di cui all'articolo 42 bis, secondo e terzo comma dello statuto è fissato rispettivamente a 849,38 EUR e a 1132,49 EUR per le famiglie monoparentali.

Articolo 5

Con effetto dal 1° luglio 2007, l'importo di base dell'assegno di famiglia di cui all'articolo 1, paragrafo 1 dell'allegato VII dello statuto è fissato a 158,86 EUR.

Con effetto dal 1° luglio 2007, l'importo dell'assegno per figli a carico di cui all'articolo 2, paragrafo 1 dell'allegato VII dello statuto è fissato a 347,13 EUR.

Con effetto al 1° luglio 2007, l'importo dell'indennità scolastica di cui all'articolo 3, paragrafo 1 dell'allegato VII dello statuto è fissato a 235,53 EUR.

Con effetto dal 1° luglio 2007, l'importo dell'indennità scolastica di cui all'articolo 3, paragrafo 2 dell'allegato VII dello statuto è fissato a 84,80 EUR.

Con effetto dal 1° luglio 2007, l'importo minimo dell'indennità di dislocazione di cui all'articolo 69 dello statuto e all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma dell'allegato VII dello statuto è fissato a 470,83 EUR.

Articolo 6

Con effetto dal 1° gennaio 2008, l'indennità chilometrica di cui all'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma dell'allegato VII dello statuto è adeguata come segue:

0 EUR/km per il tratto di distanza tra: 0 e 200 km

0,3531 EUR/km per il tratto di distanza tra: 201 e 1 000 km

0,5884 EUR/km per il tratto di distanza tra: 1 001 e 2 000 km

0,3531 EUR/km per il tratto di distanza tra: 2 001 e 3 000 km

0,1177 EUR/km per il tratto di distanza tra: 3 001 e 4 000 km

0,0567 EUR/km per il tratto di distanza tra: 4 001 e 10 000 km

0 EUR/km per la distanza superiore a: 10 000 km.

Un importo forfettario supplementare è aggiunto all'indennità chilometrica di cui sopra:

- 176,52 EUR, se la distanza per ferrovia che separa la sede di servizio dal luogo d'origine è compresa tra 725 km e 1 450 km;
- 353,02 EUR, se la distanza per ferrovia che separa la sede di servizio dal luogo d'origine è pari o superiore a 1 450 km.

Articolo 7

Con effetto dal 1° luglio 2007, l'importo dell'indennità giornaliera di cui all'articolo 10, paragrafo 1 dell'allegato VII dello statuto è fissato a:

- 36,48 EUR per il funzionario che abbia diritto all'assegno di famiglia;
- 29,41 EUR per il funzionario che non abbia diritto a tale assegno.

Articolo 8

Con effetto dal 1° luglio 2007, il limite inferiore per l'indennità di prima sistemazione di cui all'articolo 24, paragrafo 3 del regime applicabile agli altri agenti è fissato a:

- 1038,73 EUR per l'agente che abbia diritto all'assegno di famiglia;
- 617,64 EUR per l'agente che non abbia diritto a tale assegno.

Articolo 9

Con effetto dal 1° luglio 2007, il limite inferiore per l'indennità di disoccupazione di cui all'articolo 28 bis, paragrafo 3, secondo comma del regime applicabile agli altri agenti è fissato a 1245,73 EUR, il limite superiore a 2491,48 EUR e la riduzione forfettaria a 1132,49 EUR.

Articolo 10

Con effetto dal 1° luglio 2007, la tabella degli stipendi base mensili di cui all'articolo 63 del regime applicabile agli altri agenti è sostituita dalla tabella seguente:

1/07/2007		SCATTI			
CATEGORIE	GRUPPI	1	2	3	4
A	I	6.348,95	7.135,39	7.921,83	8.708,27
	II	4.607,96	5.056,98	5.506,00	5.955,02
	III	3.872,28	4.044,77	4.217,26	4.389,75
B	IV	3.719,83	4.084,00	4.448,17	4.812,34
	V	2.921,86	3.114,47	3.307,08	3.499,69
C	VI	2.778,90	2.942,50	3.106,10	3.269,70
	VII	2.487,22	2.571,85	2.656,48	2.741,11
D	VIII	2.248,06	2.380,46	2.512,86	2.645,26
	IX	2.164,97	2.195,13	2.225,29	2.255,45

Articolo 11

Con effetto dal 1° luglio 2007, la tabella degli stipendi base mensili di cui all'articolo 93 del regime applicabile agli altri agenti è sostituita dalla tabella seguente:

GRUPPI DI FUNZIONI	1/07/2007	SCATTI						
	GRADI	1	2	3	4	5	6	7
IV	18	5.433,53	5.546,53	5.661,87	5.779,61	5.899,81	6.022,50	6.147,74
	17	4.802,29	4.902,16	5.004,11	5.108,17	5.214,40	5.322,84	5.433,53
	16	4.244,39	4.332,66	4.422,76	4.514,73	4.608,62	4.704,46	4.802,29
	15	3.751,30	3.829,31	3.908,95	3.990,24	4.073,22	4.157,92	4.244,39
	14	3.315,50	3.384,44	3.454,83	3.526,67	3.600,01	3.674,88	3.751,30
	13	2.930,32	2.991,26	3.053,46	3.116,96	3.181,78	3.247,95	3.315,50
III	12	3.751,25	3.829,25	3.908,88	3.990,16	4.073,14	4.157,84	4.244,30
	11	3.315,47	3.384,41	3.454,79	3.526,63	3.599,97	3.674,83	3.751,25
	10	2.930,32	2.991,25	3.053,45	3.116,95	3.181,77	3.247,93	3.315,47
	9	2.589,91	2.643,76	2.698,74	2.754,86	2.812,14	2.870,62	2.930,32
	8	2.289,04	2.336,64	2.385,23	2.434,83	2.485,46	2.537,15	2.589,91
II	7	2.589,84	2.643,71	2.698,70	2.754,83	2.812,12	2.870,61	2.930,32
	6	2.288,93	2.336,53	2.385,13	2.434,74	2.485,38	2.537,07	2.589,84
	5	2.022,97	2.065,05	2.108,00	2.151,84	2.196,60	2.242,29	2.288,93
	4	1.787,92	1.825,11	1.863,07	1.901,82	1.941,37	1.981,75	2.022,97
I	3	2.202,57	2.248,29	2.294,95	2.342,58	2.391,20	2.440,82	2.491,48
	2	1.947,17	1.987,58	2.028,83	2.070,94	2.113,92	2.157,79	2.202,57
	1	1.721,38	1.757,11	1.793,57	1.830,80	1.868,79	1.907,58	1.947,17

Articolo 12

Con effetto dal 1° luglio 2007, il limite inferiore per l'indennità di prima sistemazione di cui all'articolo 94 del regime applicabile agli altri agenti è fissato a:

- 781,31 EUR per l'agente che abbia diritto all'assegno di famiglia;
- 463,22 EUR per l'agente che non abbia diritto a tale assegno.

Articolo 13

Con effetto dal 1° luglio 2007, il limite inferiore per l'indennità di disoccupazione di cui all'articolo 96, paragrafo 3, secondo comma del regime applicabile agli altri agenti è fissato a 934,31 EUR, il limite superiore a 1868,61 EUR e la riduzione forfettaria a 849,38 EUR.

Articolo 14

Con effetto dal 1° luglio 2007, le indennità per servizi continui o a turni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, primo comma del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76¹ sono fissate a 356,04, 537,38, 587,56 e 801,03 EUR.

¹ Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 del Consiglio, del 9 febbraio 1976, che determina le categorie di beneficiari, le condizioni di attribuzione e l'ammontare delle indennità che possono essere concesse ai funzionari che esercitano le loro funzioni nel contesto di un servizio continuo o a turni (GU L 38 del 13.2.1976, pag. 1). Regolamento modificato dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 1307/87 (GU L 124 del 13.5.1987, pag. 6) e modificato da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 1873/2006 (GU L 360 del 19.12.2006, pag. 61).

Articolo 15

Con effetto dal 1° luglio 2007, agli importi di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio¹ si applica il coefficiente 5,139465.

Articolo 16

Con effetto dal 1° luglio 2007, la tabella di cui all'articolo 8, paragrafo 2 dell'allegato XIII dello statuto è sostituita dalla tabella seguente:

1/07/2007	SCATTI							
GRADI	1	2	3	4	5	6	7	8
16	15.761,93	16.424,26	17.114,43	17.114,43	17.114,43	17.114,43		
15	13.930,91	14.516,30	15.126,30	15.547,14	15.761,93	16.424,26		
14	12.312,60	12.829,99	13.369,12	13.741,07	13.930,91	14.516,30	15.126,30	15.761,93
13	10.882,28	11.339,57	11.816,07	12.144,81	12.312,60			
12	9.618,12	10.022,29	10.443,43	10.733,99	10.882,28	11.339,57	11.816,07	12.312,60
11	8.500,81	8.858,03	9.230,25	9.487,05	9.618,12	10.022,29	10.443,43	10.882,28
10	7.513,30	7.829,02	8.158,00	8.384,97	8.500,81	8.858,03	9.230,25	9.618,12
9	6.640,50	6.919,54	7.210,31	7.410,91	7.513,30			
8	5.869,09	6.115,72	6.372,71	6.550,01	6.640,50	6.919,54	7.210,31	7.513,30
7	5.187,30	5.405,28	5.632,41	5.789,12	5.869,09	6.115,72	6.372,71	6.640,50
6	4.584,71	4.777,36	4.978,11	5.116,61	5.187,30	5.405,28	5.632,41	5.869,09
5	4.052,11	4.222,39	4.399,82	4.522,23	4.584,71	4.777,36	4.978,11	5.187,30
4	3.581,39	3.731,89	3.888,71	3.996,90	4.052,11	4.222,39	4.399,82	4.584,71
3	3.165,35	3.298,37	3.436,97	3.532,59	3.581,39	3.731,89	3.888,71	4.052,11
2	2.797,64	2.915,20	3.037,71	3.122,22	3.165,35	3.298,37	3.436,97	3.581,39
1	2.472,65	2.576,55	2.684,82	2.759,52	2.797,64			

¹ Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, relativo alle condizioni e alla procedura d'applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità europee (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 8). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 1750/2002 (GU L 264 del 2.10.2002, pag. 15).

Articolo 17

Con effetto dal 1° luglio 2007, gli importi dell'assegno per figli a carico di cui all'articolo 14, primo comma dell'allegato XIII dello statuto sono fissati come segue:

1.7.07 - 31.12.07	319,27
1.1.08 - 31.12.08	333,19

Articolo 18

Con effetto dal 1° luglio 2007, gli importi dell'indennità scolastica di cui all'articolo 15, primo comma dell'allegato XIII dello statuto sono fissati come segue:

1.7.07 - 31.8.07	50,86
1.9.07 - 31.8.08	67,83

Articolo 19

Con effetto dal 1° luglio 2007, ai fini dell'applicazione dell'articolo 18, paragrafo 1 dell'allegato XIII dello statuto, l'importo dell'indennità forfettaria di cui all'articolo 4 bis dell'allegato VII dello statuto in vigore prima del 1° maggio 2004 è fissato a:

- 122,83 EUR al mese, per i funzionari inquadrati nei gradi C4 o C5;
- 188,31 EUR al mese, per i funzionari inquadrati nei gradi C1, C2 o C3.

Articolo 20

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio

Il presidente
